



TRIBUNALE DI PALERMO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Richiamato il provvedimento del 3/10/2023, con il quale si sospendevano le operazioni di vendita, si provvedeva al richiamo dell'esperto stimatore e si assegnava termine per il deposito della relazione integrativa alla luce della relazione depositata dal Custode in data 29/09/2023;

rilevato che, all'esito di plurimi provvedimenti ed in ultimo quello emesso in data 26/02/2024, si prendeva atto che il diritto espropriabile era esclusivamente quello di **enfiteusi** e non già quello di piena proprietà, si precisava che, nel caso di specie, l'esecuzione poteva proseguire trattandosi di pignoramento effettuato in eccesso, il quale, pertanto, si deve ritenere pienamente valido ed efficace nei limiti in cui colpisce la situazione patrimoniale reale come accertata dalla relazione depositata dal Professionista Delegato (cfr. Cass. 14 marzo 2013 n. 6576);

ritenuto che, con successiva nota depositata in data 3/03/2024, l'Esperto ha provveduto a aggiornare i valori di stima tenuto conto delle indicazioni fornite con provvedimento del 5/02/2024;

ritenuto che, conseguentemente, occorre rimettere gli atti al Delegato affinché provveda alla vendita del solo diritto di enfiteusi, tenendo in conto i nuovi valori indicati nella relazione di aggiornamento dell'esperto stimatore e dando conto nell'avviso che, pur non riuscendo a risalire all'atto costitutivo, non vi è prova che l'esistenza di tale diritto reale sia stato frutto di un errore riportato nel progetto di divisione;

P.Q.M.

Dispone la ripresa delle operazioni di vendita sospese con provvedimento del 3/10/2023;

onera il Delegato di procedere nel senso indicato in parte motiva.

Si comunichi.

Palermo, 22/03/2024

